

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La Commissione VI Finanze:

visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana " La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura... tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

visto il comma 185 dell'art. 1 della legge 27 Dicembre del 2006 (L. Finanziaria per il 2007) che, testualmente recita: " a decorrere dal 1° Gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. I soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d'imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità".

visto il comma 186 dell'art. 1 della legge 27 Dicembre del 2006 (L. Finanziaria per il 2007) che, testualmente recita: " con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui".

ricordato come nella XIV Legislatura la Commissione abbia esaminato due proposte di legge a firma dei deputati Vigni (C. 5406) e Migliori (C. 6075) per l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena;

aggiunto come in tale contesto si sia pervenuto ad un testo base unificato con la motivazione adottata dal relatore deputato Antonio Pepe che "ritiene come tale agevolazione sia pienamente giustificata dal ruolo svolto dalle contrade di Siena nella vita della città, a salvaguardia del patrimonio storico e tradizionale della comunità cittadina" (dal resoconto della seduta della Commissione del 19 Ottobre 2005);

ricordato come in questa legislatura siano state presentate tre proposte di legge dai deputati Ceccuzzi (C. 424), Migliori (C. 540), Volonté (C. 98);

ricordato come i succitati commi 185 e 186 dell'art. 1 della legge 296 del 2006 siano stati approvati dall'Aula a seguito di un emendamento presentato nel corso della sessione di bilancio e che trae origine proprio dalle succitate proposte di legge per l'esenzione dell'imposta sul reddito delle società per le contrade storiche di Siena;

ricordato come il deputato Paolo Del Mese, Presidente della Commissione Finanze, abbia inviato, il 25 gennaio scorso, una lettera storicamente argomentata che concludeva " in riferimento a quanto esposto ritengo assolutamente opportuno e corretto che le contrade e le società di contrada di Siena e l'Ente per la disputa del Trofeo per le Repubbliche Marinare Italiane siano i soggetti da inserire nel decreto del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, di cui ai commi 185 e 186 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 Dicembre del 2006.

ricordato come in data 14 Marzo 2007 il deputato Ceccuzzi abbia presentato una interrogazione a risposta immediata in Commissione per sollecitare il Ministero dell'Economia e della Finanze all'emanazione del decreto ministeriale con il quale, in ottemperanza, al comma 186, lo stesso deve determinare i soggetti che usufruiscono delle norme di legge contenute nel comma 185;

rilevato che il comma 186 stabilisce che il decreto ministeriale avrebbe dovuto essere emanato entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge e che pertanto, al momento, sono trascorsi oltre tre mesi senza che lo stesso sia stato promulgato, con grave nocumento ai soggetti interessati dalle disposizioni di cui al comma 185, che stabilisce che le stesse si applicano a decorrere dal 1 Gennaio 2007;

desunto, dal parere reso dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate sulla bozza di decreto allo stesso inoltrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che le disposizioni contenute nella bozza di decreto non risultino, affatto, coerenti con le disposizioni dei commi 185 e 186 e che siano ben lontane dalla precisa volontà espressa dal legislatore con tali commi;

aggiunto, peraltro, che lo stesso parere dell'Agenzia delle Entrate evidenzia molti profili di criticità sia in ordine alle ulteriori incombenze a carico dei soggetti interessati, peraltro già oberati dai numerosi oneri contemplati nel nostro sistema tributario, sia in ordine alle pari opportunità di accesso alle agevolazioni, sia in ordine al completo utilizzo delle risorse messe a disposizione per le agevolazioni;

affermato che la norma intende che l'equiparazione, ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986 e successive modificazioni, dei soggetti ritenuti idonei sia permanente ed escluda pertanto un giudizio discrezionale da formularsi di anno in anno da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che peraltro procurerebbe nocumento agli stessi;

aggiunto che il carattere permanente delle norme contenute nei commi 185 e 186 si evince chiaramente dalla copertura indicata dalla legge e definita in misura non superiore a 5 milioni di euro annui, in cui la parola annui indica chiaramente la volontà di garantire la continuità nel tempo;

apprezzate e condivise le proposte per "l'individuazione di criteri che delimitino più chiaramente i soggetti beneficiari del regime agevolato" indicati nel parere reso dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate sulla bozza di decreto allo stesso inoltrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

precisato che tali criteri vengono indicati in: esclusiva o prevalente finalità dell'ente di realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali; l'indicazione delle manifestazioni che l'ente realizza o alle quali l'ente per antica e consolidata tradizione; il collegamento territoriale dell'ente con il luogo in cui si svolgono le manifestazioni; l'assenza del fine di lucro;

affermato che le contrade storiche e le società di contrada di Siena sono soggetti che con la loro partecipazione e con la loro attività, contribuiscono in maniera decisiva allo svolgimento del Palio che si tiene il 2 Luglio ed il 16 Agosto di ogni anno. Il Palio è un fenomeno assolutamente unico nella sua complessa atipicità perché animato da uno spirito di attaccamento e di partecipazione popolare che ha reso possibile che a Siena, si corra, sempre ed ininterrottamente, ogni anno dal Medioevo, negli stessi luoghi tanto che la memoria documentaria più antica, riguardante il Palio, risale addirittura al XII secolo;

aggiunto che le contrade e le società di contrada svolgono, nel corso di tutto l'anno, molteplici attività di utilità sociale e rilevanza pubblica che vanno dall'ambito mutualistico e solidaristico, a quello educativo, a quello sportivo, realizzando finalità di elevazione morale e culturale;

sottolineato come alla base della vita delle contrade e delle società di contrada vi sia il volontariato che coinvolge tutte le generazioni, e dal quale proviene il sostentamento ed il sostegno verso tutte le iniziative che vengono svolte;

rimarcato come tutti gli introiti che provengono da talune di queste attività vengano utilizzati per partecipare ai Palli, per impiegarli nell'attività sociale, nonché nel mantenimento del proprio patrimonio artistico, monumentale, architettonico e museale. La buona conservazione ed il recupero, continuo, di tutti i beni culturali della città è dovuto, proprio in larga misura, all'attività delle contrade e delle società di contrada, che spesso hanno svolto un ruolo sussidiario nei confronti dello Stato e dei poteri locali;

ricordato come un tale e significativo ruolo sia stato riconosciuto dallo Stato sin dal 1963 quando il Parlamento approvò la Legge Speciale per Siena destinando risorse al recupero, al mantenimento ed alla valorizzazione del patrimonio dei beni culturali della città. Gli interventi realizzati con la Legge Speciale per Siena, sempre rifinanziata da tutti i governi che si sono succeduti, sono stato promossi, oltre che direttamente dal Comune o da singoli cittadini, proprio dalle contrade dimostrando di saperne fare impiego corretto ed efficiente non residuando, ad oggi, alcuna somma non spesa;

aggiunto che le testimonianze storiche di un'attività di autofinanziamento, esercitata dalle contrade, anche e soprattutto di prendere parte al Palio, siano rilevabili sino dal 1300. Per cui si può, senza dubbio affermare, che sulla base delle fonti storiche inerenti gli ultimi otto secoli, che le contrade e le società di contrada abbiano, ininterrottamente, esercitato multiformi pratiche di autofinanziamento, senza scopo di lucro, finalizzate a sostenere ogni espressione di vita delle Contrade stesse, destinando in piena autonomia, le proprie sostanze, di volta in volta, ed a seconda delle necessità del momento, alle spese relative al Palio od alla gestione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, o a qualsiasi altra finalità si sia presentata;

ricordato che le società di contrada nacquero all'indomani della costituzione del Regno d'Italia, prevalentemente a fini solidaristici, resi indispensabili da un quadro economico precario che a Siena presentava aspetti realmente gravi, specie nel campo sanitario e dell'occupazione. Un ruolo che oggi hanno sviluppato ed ispessito, venendo a configurarsi come uno spazio di aggregazione insostituibile, tanto che la vita odierna delle contrade passa quindi dalle società. Più in particolare la contrada svolge tutte le attività istituzionali connesse al Palio, in rapporto con le altre contrade, con il Comune di Siena e tutte le altre istituzioni cittadine, e provvede alla cura del patrimonio immobiliare ed architettonico, nel mentre la società di contrada, che opera all'interno dei locali della contrada, è il soggetto

organizzatore di tutte le attività sociali, di mutuo soccorso tra i soci e tra i contradaiooli, di ambito sportivo, culturale, ricreativo ed educativo;

ricordato infine che non appena il consesso mondiale Unesco avrà approntato il regolamento per il riconoscimento di patrimonio dell'umanità anche di beni immateriali, oltre a quelli architettonici, paesaggistici e monumentali, sarà formalizzata la candidatura del Palio di Siena come primo bene immateriale da riconoscere; e che il governo italiano si è più volte espresso a favore di misure che vadano nella direzione di tutelare il Palio di Siena;

aggiunto che la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare è una manifestazione di particolare interesse storico e culturale in cui ha luogo la rievocazione dell'antica regata in cui si sfidano tra di loro quattro equipaggi remieri in rappresentanza delle antiche Repubbliche Marinare italiane: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

sottolineato che tale manifestazione, viene realizzata sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, si svolge ogni anno in un giorno compreso tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, ed è ospitata a rotazione tra le quattro città.

rimarcato che la regata, è giunta alla 52esima edizione, è stata promossa ed ideata da illustri personaggi ed istituzioni locali, fu subito accolta e seguita con entusiasmo, passione ed attenzione da parte dell'opinione pubblica nazionale e dalla popolazione residente.

ricordato che la prima regata si svolse a Pisa il 1° luglio del 1956 e tra i presenti ricordiamo in particolare il Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi ed il Ministro della Marina Mercantile Gennaro Cassini mentre le imbarcazioni, costruite dalla Cooperativa Gondolieri di Venezia, furono varate con la benedizione del Patriarca di Venezia Angelo Roncalli, in seguito eletto papa con il nome di Giovanni XXIII.

aggiunto che per assicurare l'organizzazione ed il corretto svolgimento della regata è stato costituito un Ente per la disputa del Trofeo fra le quattro Repubbliche Marinare Italiane. Lo scopo dell'ente (che ha sede amministrativa e legale nella città di Pisa) si legge nello statuto costitutivo "è quello di rievocare e promuovere in Italia e all'Estero l'immagine di Amalfi, Genova, Pisa, Venezia e delle rispettive Regioni, anche ai fini turistici, culturali e socio economici: in particolare tale scopo sarà garantito da una Regata da disputarsi a turno ogni anno in una delle quattro Città già sedi delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, fra gli equipaggi rappresentanti le stesse".L'Ente è amministrato dai seguenti organi: magistratura della Regata, Comitato Generale, Comitati Cittadini.

che l'intento delle proposte di legge presentate sia nella XIV che nella XV legislatura, oggi assorbite nei commi 185, 186 e 187 dell'art. 1 della legge della legge 27 Dicembre del 2006 (L. Finanziaria per il 2007) è stato proprio quello di tutelare il Palio attraverso norme a sostegno dei soggetti che con la loro partecipazione ne rendono possibile lo svolgimento

impegna il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ad emanare, entro dieci giorni, il decreto di cui al comma 186, per dare piena attuazione al comma 185 dell'articolo 1 della Legge 296 del 27 Dicembre 2006, individuando con lo stesso le contrade storiche di Siena e le società di contrada, e l'Ente per la disputa del Trofeo fra le quattro Repubbliche Marinare Italiane, di cui alla presente risoluzione, tra i soggetti che hanno pieno titolo a beneficiare, in via permanente, delle disposizioni di cui al

comma 185, dal momento che la legge ha previsto che il regime agevolato abbia decorrenza dal 1 Gennaio 2007. Con tale modalità, e solo con esso, il decreto ministeriale sarà pienamente coerente e rispondente al dettato dell norme sopracitate, nei contenuti delle quali, non si rifà alcun riferimento a bandi ed ulteriori adempimenti.

On. Franco Ceccuzzi